

Codice A1606C

D.D. 6 marzo 2023, n. 137

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Favria (TO) -
Intervento: parco fotovoltaico. Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 137/A1606C/2023

DEL 06/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Favria (TO) – Intervento: parco fotovoltaico. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla ditta SOLARMAC S.R.L., volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto

dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/931./2022A/A1600A

Rif. n. 130904/A1606C del 26/10/2022

Rif. n. 165591/A1606C del 30/12/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Favria (TO)**
Intervento: **parco fotovoltaico**
Istanza: **Autorizzazione Paesaggistica ordinaria da parte della ditta SOLARMAC S.R.L.**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente [REDACTED] in qualità di procuratore per la ditta SOLARMAC S.R.L., in data 26/10/2022, con nota prot. n. 130904, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 30/12/2022, con nota prot. n. 165591,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di parco fotovoltaico, con potenza installata di 3,33 MWp complessivi (per un totale di 197 inseguitori solari da 26 pannelli da 650 W), attraverso l'installazione di strutture metalliche infisse a terra con fondazioni a secco, oltre che di bassi fabbricati ad uso cabina di trasformazione, dell'altezza complessiva non superiore a 3 metri, con siepe perimetrale a mascheramento e corsie trasversali di servizio che agevoleranno le operazioni di manutenzione; il tutto geograficamente collocato a sud dell'abitato del Comune di appartenenza, in un lotto di circa 4 ha. Il perimetro esterno dell'impianto è configurato in maniera da lasciare il fosso irriguo esistente sul lato ovest (esterno all'area recintata), la mitigazione prevista seguirà sul fronte ovest il filo esistente su strada, completando (con medesima essenza arbustiva) il filare già parzialmente presente sul medesimo.

Gli accessi previsti sono 3, nord, sud (che saranno inghiaiate) e ovest; tutte saranno costituite da cancello metallico ad anta del medesimo materiale della recinzione.

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, nella fattispecie in relazione ai contenuti della lett. d) "...impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco...";

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "c" del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, anche in virtù del fatto che:

- la localizzazione dell'intervento avviene in un sito ubicato in una zona piuttosto isolata, non direttamente accessibile dalla viabilità principale e comunque distante da qualsiasi cono visuale, che renderà l'impianto scarsamente percepibile dall'esterno;
- la misura mitigativa prevista, ovvero la piantumazione di una fascia di mitigazione arborea lungo tutto il perimetro dell'area di intervento è da ritenersi soddisfacente;

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- nell'ottica della corretta mitigazione per ridurre la percezione degli impianti dall'esterno e concorrere contestualmente ad incrementare la biodiversità floristica delle aree interessate, l'impianto arboreo perimetrale in previsione sia rappresentato da essenze autoctone ma adeguatamente diversificate, secondo una logica di alternanza, sia per specie che per misura in elevazione.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	Istanza_autorizz_paes_ordin_Favria.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	REL_PAESAG_FAVRIA_121022_rev01.pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica integrativa (documento integrativo)</i>	REL_integrativa Favria-signed.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto (aggiornata a seguito di integrazioni)</i>	FAVRIA_LAYOUT_30_12_22-signed.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - dettaglio strutture</i>	TAV_02.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TORINO, (data pec)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
pec: urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica / Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **Comune:** FAVRIA Prov. TO
Bene e dell'intervento: parco fotovoltaico denominato Solarmac 1
Indirizzo: Via Polo dello Stampaggio a Caldo
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 07/02/2023- vs. prot 17586 del 07/02/2023
Protocollo entrata richiesta: prot. n. 2417 del 08/02/2023
RICHIEDENTE: Solarmac srl – Privato
PROCEDIMENTO: Parere vincolante autorizzazione paesaggistica ordinaria (art.146 D.Lgs. 42/2004)
PROVVEDIMENTO: **PARERE VINCOLANTE**
DESTINATARIO: **Destinatario:** Alla Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Considerato che dalla relazione sopra citata si evince che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi del art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti condivide le valutazioni della Regione Piemonte, sopra riportata, ed a condizione che sia prevista la rimozione dell'impianto fotovoltaico a fine esercizio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Gianni Bergadano / Dott.ssa Stefania Ratto / geom. Rosaria Demma
(gianni.bergadano@cultura.gov.it – stefania.ratto@cultura.gov.it)

